

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Gianfranco Catena

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Pecoraro



Comune di Filettino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio Comunale e contestualmente pubblicata sull'Albo OnLine del Sito Ufficiale dell'Ente Comune di Filettino, per 15 giorni consecutivi, successivi alla data odierna e contestualmente comunicata ai Capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 T.U. n. 267 del 18.08.2000.

Albo N° _____



Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000)

Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n. 267/2000);

Filettino li _____

IL RESPONSABILE LA PUBBLICAZIONE
Sig. Pietro Cosmi

E' per copia conforme all'originale rilasciata per uso amministrativo

Filettino li _____

D'ordine del Sindaco
L'IMPIEGATO INCARICATO
Cav. Fernando Olini

C O P I A

N° - 014

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile.**

L'anno **Duemiladieci (2010)**, addì **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO**, alle Ore **15,30** nella **CASA COMUNALE**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs.267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti del Consiglio stesso. **SEDUTA STRAORDINARIA e PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.**

All' Appello risultano:

		Presente	Assente
CATENA GIANFRANCO	SINDACO	SI	
COTOLONI SANTE	CONSIGLIERE	SI	
NARDECCHIA SILVERIO	CONSIGLIERE	SI	
NICOLINI GIORGIO	CONSIGLIERE	SI	
BIANCHINI MILENA	CONSIGLIERE		SI
PIACENTINI DOMENICO	CONSIGLIERE	SI	
MARFOLI ENIO	CONSIGLIERE	SI	
SANTORI PAOLA	CONSIGLIERE	SI	
FEI ANTONIO	CONSIGLIERE		SI
CERROCCHI OSCAR	CONSIGLIERE	SI	
GIACOMINI FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI	
DI GIOVAMBATTISTA GIGLIOLA	CONSIGLIERE		SI
NARDECCHIA ENRICO	CONSIGLIERE		SI
Tot. Presenti - Assenti		09	04

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Vincenzo Pecoraro IN SERVIZIO A SCAVALCO.**

Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il **Dott. Gianfranco Catena - SINDACO** assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il presidente passando al punto iscritto all'ordine del giorno informa i convenuti che occorre provvedere all'approvazione del "Regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile" per il fatto che quello esistente è vecchio di oltre 20 anni e non racchiude tutte le modifiche intervenute nel tempo:

Concede la parola al Responsabile Finanziario che illustra come è stato strutturato il regolamento portato all'approvazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 7, del citato T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

– 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

– 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: "Guida alla redazione dei testi normativi (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Visti gli articoli da 107 a 121 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380;

Visto l'art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Articolo 7-bis Sanzioni amministrative.

(aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3):

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. (comma così inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50). La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 09, Votanti n. 09, Astenuti n. 00, Voti favorevoli n. 09, Voti contrari n. 00;

DELIBERA

1°) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE»

che si compone di n. 33 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

2°) con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante;

3) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a € 25,00 e non superiori ad € 500,00 e saranno comminate dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale a suo insindacabile giudizio secondo la gravità dell'infrazione commessa.


Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme generali del Codice Civile e le leggi e regolamenti disciplinante la materia.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:
– è entrato in vigore il 1° AGOSTO 2010.

Data 1° AGOSTO 2010.



**IL RESPONSABILE SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

P A R E R E – TECNICO

(Art. 49, COMMA 1° D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile.

*In relazione al disposto dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
E s p r i m e*

Parere favorevole tecnico sull'enunciata proposta di deliberazione consigliare.

RESPONSABILE dell'U.T.C.
f.to Arch. Giuseppe Graziani



Comune di Filettino

(Provincia di Frosinone)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

(allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N. 014 del 28/06/2010)

Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

In caso di ritardato pagamento il Concessionario applicherà gli interessi di mora come riportati nel regolamento comunale delle Entrate Generali.

Il Concessionario ha la facoltà di disattivare la fornitura nei seguenti casi:

fabbricati non in uso per i quali non risulta rintracciabile il proprietario o suo rappresentante;

dichiarazione di inagibilità o inabitabilità dello stabile da parte dell'Autorità;

subfornitura del servizio;

nei casi in cui l'utente abbia più volte arrecato danni alla funzionalità della rete ovvero cagionato dei seri rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

utenti morosi che dopo il secondo sollecito di pagamento non vi abbiano provveduto. In tal caso il Concessionario provvede a comunicare all'utente un formale avviso di chiusura 20 giorni prima dalla disattivazione dell'utenza a mezzo di raccomandata A/R. Il pagamento delle somme dovute prima della scadenza dell'avviso interrompe la procedura di chiusura.

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti e diventa parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di ottenerne una copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono superate tutte le precedenti disposizioni comunali contrarie od incompatibili con quelle in esso contenute.

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Numero d'ordine	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Formulazione di preventivo per: a) allacci su strade canalizzate b) allacci su strade non canalizzate	30
2	Contratto di utenza	30
3	Attivazione della fornitura	30
4	Cessazione della fornitura	30
5	Riattivazione della fornitura	30
6	Risposta alle richieste di chiarimento	30
7	Risposta ai reclami	30
8	Esecuzione dei controlli e verifiche	30
9	Rettifica di fatturazione	30

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- le leggi ed i regolamenti nazionali, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli da 107 a 121 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme regionali;
- lo statuto comunale;
- gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- gli usi e consuetudini locali.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

In caso di sospensione di almeno un anno del consumo di acqua, l'utente può chiedere in forma scritta, l'interruzione dell'erogazione.

In questo caso, il Comune chiuderà e sigillerà a spese dell'utente, il rubinetto d'entrata dell'immobile.

art. 29

Uso dell'acqua

L'acqua fornita dal Comune non può essere destinata a scopi non previsti nel presente Regolamento.

art. 30

Mutazioni di Titolarità

In caso di trasferimento ad altri della proprietà dell'immobile allacciato all'acquedotto comunale, deve esserne dato tempestivo avviso al Comune indicando l'indirizzo del nuovo proprietario e gli accordi intervenuti per il pagamento delle relative tasse dell'acqua erogata all'immobile.

Venditore e compratore restano solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla fornitura finché il subentrante non abbia stipulato nuova convenzione con il Comune.

VI. TARIFFE

art. 31

Calcolo importo per il consumo di acqua potabile

L'utente del servizio idrico è tenuto a pagare la fornitura dell'acqua **per ogni unità immobiliare allacciata** (*per unità immobiliare si intende l'unità immobiliare iscritta regolarmente al catasto*) in base agli scaglioni riportati nella seguente tabella:

Tipo di Utenza	Costo utenza annuale
Utenza domestica	€ 44,43
Utenza Industriale	€ 65,33
Utenza Provvisoria	€ 50,00

Calcolo importo per il pagamento dell'allontanamento e depurazione delle acque reflue

Premesso che presupposto indispensabile per il pagamento delle quote di servizio di fognatura e depurazione è l'allacciamento alla rete fognaria e non in altri corpi ricettori quali corsi d'acqua superficiali, suolo e sottosuolo, a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio e dall'esistenza e funzionamento del depuratore.

Le tariffe relative ai servizi vengono stabilite in base alle disposizioni di legge che vengono emanate in materia.

Tipo di Utenza	Costo per ogni utenza allacciata all'acquedotto Comunale
Smaltimento Acque reflue	€ 06,20
Depurazione Acque reflue	€ 14,55

VII. PAGAMENTI

art. 32

Pagamenti relativi al servizio idrico di varia natura

L'utente del servizio idrico è tenuto a pagare la fornitura dell'acqua regolamentata dall'Amministrazione comunale nei seguenti modi:

- Utenze a regime – A Mezzo apposito ruolo annuale con scadenza entro il mese di Agosto;
- Utenze provvisorie – A mezzo versamento sul c/c postale intestato al Comune di Filettino . Servizio Tesoreria **13040035**;
- Diritti di allaccio e varie - A mezzo versamento sul c/c postale intestato al Comune di Filettino . Servizio Tesoreria **13040035**;

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO DA PAGARE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'Utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento del diritto fisso di allacciamento nella misura di €100,00.

DIRITTI DI RIALLACCIO PER UTENZA SOSPESA – Stesse modalità come utenza nuova;

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

art. 33

Le infrazioni dell'utente alle norme del presente regolamento, che vengano verbalizzate da un dipendente del Concessionario danno diritto allo stesso di rivalsa per danni, spese e pagamenti occorsi per l'esercizio dell'azione giudiziaria.

I. NORME GENERALI

art. 1

Fornitura di Acqua

Il Comune fornisce l'acqua potabile alle condizioni del presente Regolamento. Il Comune ha il diritto di privativa per la fornitura di acqua potabile su tutto il comprensorio comunale.

art. 2

Compito e modo d'erogazione

Il Comune concede a tutti i Cittadini ed Enti proprietari di immobili che ne facciano regolare richiesta, l'allacciamento all'acquedotto comunale per la fornitura dell'acqua esclusivamente ad uso potabile, nei limiti della disponibilità.

La sua qualità deve soddisfare i requisiti previsti dalle normative in materia delle derrate alimentari.

Il Comune assicura la riserva d'acqua necessaria in caso d'incendio, secondo le possibilità consentite dai suoi impianti.

Il Comune fornisce l'acqua nella misura consentita dai suoi impianti. Questi sono adattati allo sviluppo edilizio del Comune ed entro limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche del Comune. In caso di scarsità il Comune può limitare o sospendere la fornitura di acqua per categorie di utilizzatori specifici.

II. EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA

art. 3

Qualità e pressione

La fornitura di acqua avviene in base alle prescrizioni vigenti in materia di potabilità delle acque senza responsabilità del Comune per quanto concerne la durezza, la temperatura, la composizione chimica e la regolarità della pressione.

art. 4

Bisogni particolari

Chi per usi speciali necessita di una composizione chimica particolare dell'acqua, deve provvedervi per suo conto e a proprie spese, mediante impianto di trattamento approvato dalle competenti autorità e installato in modo da impedire ogni ritorno di acqua trattata nella rete dell'acqua potabile comunale.

art. 5

Limitazioni e interruzioni

Una limitazione o interruzione dell'acqua, dovuta per scarsità, guasti, riparazioni o lavori in genere alla rete, non giustifica da parte dell'utenza alcuna pretesa di indennizzo o di riduzione della tassa minima.

Le limitazioni o interruzioni nel limite delle possibilità sono annunciate tempestivamente e ridotte al tempo minimo indispensabile.

In nessun caso il Comune potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell'utente per le eventuali interruzioni di cui sopra e, per qualunque motivo esse si verificano, non gli si potrà essere fatto alcun addebito, in dipendenza di queste, per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura.

Inoltre l'utente, in questi casi, non potrà reclamare alcuna riduzione di pagamento.

art. 6

Acqua privata

Eventuali diritti privati preesistenti di captazione dell'acqua mantengono la loro validità a condizione che soddisfino ai requisiti di potabilità e di idoneità degli impianti, se destinati a uso alimentare, ed abbiano ottenuto l'approvazione da parte delle competenti autorità regionali di vigilanza. Gli impianti di acqua privata devono essere separati da quelli dell'acqua forniti dal Comune e dotati di valvole di non-ritorno.

art. 7

Prelievo abusivo

È vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore.

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dal Comune e può essere perseguito penalmente, ove il prelievo non autorizzato di acqua comporti la commissione di un reato.

L'utente non può cedere ad altri, neppure in parte, l'acqua ad esso concessa; può solo il proprietario concessionario distribuirla ai propri inquilini.

È vietato collegare la propria condotta a quella di un altro utente.

art. 8

Obbligo di avvertimento

L'utenza è tenuta a comunicare ogni guasto, disfunzione od anomalia che fosse riscontrata nella rete o agli impianti.

III. RETE DI DISTRIBUZIONE

art. 9

Idranti

Il Comune provvede alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazione. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili. Lo stesso vale anche per eventuali idranti posati da privati sulle condotte di loro proprietà.

In caso d'incendio, l'intera riserva d'acqua dovrà essere messa a disposizione dei vigili del fuoco, senza che tale evenienza possa comportare alcun diritto a carico delle utenze ordinarie, a fronte della eventuale mancanza d'acqua.

Le chiavi delle bocche antincendio, ove non disposto diversamente, saranno date in consegna AI VOLONTARI DELLA Protezione Civile Comunale.

art. 10

Azionamento degli idranti e delle saracinesche

La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro accessorio è riservata al personale del Comune ed ai VV. FF.

I sigilli apposti dal Comune ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed altre parti degli impianti hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente.

art. 11

Diritti precari

La posa di tubazioni sul sedime privato è regolato dall'art. 1033 e succ. C.C., fatte salve eventuali convenzioni

L'iscrizione di servitù o di diritti precari su proprietà privata per il passaggio di condotte, o la costruzione di manufatti è regolata di volta in volta.

art. 12

Accessori

I proprietari di stabili, di muri di cinta e di fondi, sono tenuti a concedere al Comune il permesso di posarvi gratuitamente le targhe di riferimento degli apparecchi di manovra o targhe di segnalazione di condotte.

IV. ALLACCIAMENTI

art. 13

Definizione

L'allacciamento privato è rappresentato dal tronco di tubazione che parte dalla condotta principale per alimentare una o più proprietà che usufruiscano del servizio pubblico, fino all'interno della propria abitazione.

Esso è carico dell'utente.

L'acqua potabile è disciplinata dal DPR n. 236/1988 e dai decreti legislativi n. 31/2001 e n. 27/2002, che discendono da direttive europee che hanno imposto dei requisiti molto rigorosi, di conseguenza l'allacciamento dovrà essere munito, nell'ordine, di un filtro meccanico e della valvola di non ritorno onde impedire il riflusso dell'acqua nella condotta principale.

Qualora non sia possibile allacciarsi ad un pozzetto comunale, l'utente dovrà provvedere a sue spese a crearne uno sulla condotta principale, dotandolo di una saracinesca per la chiusura dell'acqua.

art. 14

Proprietà

La condotta principale rimane di proprietà del Comune sino al pozzetto di raccordo comunale. Il tratto che raccorda il pozzetto allo stabile da servire è di proprietà privata, indipendentemente dalla proprietà del terreno attraversato, sia esso pubblico o privato.

Un privato che debba allacciarsi successivamente tramite una condotta privata, dovrà chiederne il permesso direttamente al proprietario di tale condotta.

I casi particolari di eventuali allacciamenti tra privati dovranno essere concordati preventivamente con l'Amministrazione Comunale che ne stabilirà le modalità di esercizio.

art. 15

Domanda di allacciamento

Le domande di allacciamento dovranno essere presentate all'ufficio tecnico comunale allegando un versamento pari ad euro 100,00, maggiorando tale somma di euro 26,00 per ogni unità aggiuntiva.

La domanda dovrà specificare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via o la frazione, il numero civico ed il nome del proprietario dello stabile da allacciare; alla domanda dovrà essere allegata una planimetria dalla quale risulti l'ubicazione dell'immobile stesso e dell'acquedotto municipale, con indicato il percorso proposto per l'allacciamento.

Ove le tubazioni dovessero essere poste in opera su terreni di proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta dei proprietari dei terreni attraversati.

L'ufficio tecnico ne valuterà l'idoneità e rilascerà copia della documentazione vistata.

Le concessioni saranno revocabili da parte del Comune in qualsiasi momento, per motivi d'interesse pubblico, senza peraltro dovere all'utente il pagamento di alcun indennizzo.

art. 16

Manutenzione e riparazioni

La manutenzione e riparazione degli allacciamenti privati sono a carico dei relativi proprietari (vedi art. 14).

art. 17

Accesso alla proprietà privata

Il proprietario di un fondo è tenuto ad accordare agli incaricati del Comune l'accesso alla sua proprietà per il controllo degli allacciamenti privati, anche se questi servono proprietà altrui.

Il Comune non è responsabile dei danni causati da guasti che si manifestano agli allacciamenti su proprietà privata. Piantagioni, pavimentazioni o manufatti che si trovano sopra le tubazioni saranno ripristinati a spese di chi ne usufruisce.

art. 18

Allacciamenti Provvisori

Per i lavori di costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni il Comune potrà, ove le disponibilità dell'acquedotto lo permetta, concedere allacciamenti provvisori. A tal fine i proprietari interessati dovranno produrre regolare domanda di concessione, allegando una planimetria mappale dalla quale risulti l'ubicazione dell'immobile e dell'acquedotto, come previsto dal precedente articolo 16. A seguito della domanda verrà rilasciata l'apposita autorizzazione dietro il pagamento del canone annuo di € 50,00.

art. 19

Messa fuori servizio

In caso di messa fuori servizio di un allacciamento, l'utente deve provvedere a scollegare la tubazione dalla condotta di distribuzione principale. Le spese derivanti saranno a carico del proprietario.

V. INSTALLAZIONI INTERNE

art. 20

Definizione

Sono definite installazioni interne tutte le condotte interne alle abitazioni. Esse sono considerate di proprietà privata.

art. 21

Manutenzione

La manutenzione degli impianti interni spetta unicamente ai proprietari. Il Comune può ispezionare e ordinare miglorie o riparazioni per tali impianti.

art. 22

Accesso ai locali

Il proprietario deve concedere al personale del Comune l'accesso a tutti i vani nei quali esistono condotte d'acqua.

art. 23

Riparazione

Il proprietario deve eseguire a sue spese le riparazioni dei vizi e/o delle anomalie che vengono segnalati dal Comune; il Comune non assume responsabilità per il funzionamento dopo le riparazioni. Se i guasti sono tali da causare perturbazione alla rete, il Comune può sospendere l'erogazione dell'acqua intimando l'immediata sistemazione degli impianti. Nessuna responsabilità può essere addossata al Comune in caso di rottura della rete dopo il pozzetto di distribuzione tantomeno responsabilità per eventuali danni causati all'interno delle abitazioni.

art. 24

Requisiti

Gli impianti interni esistenti e nuovi devono essere dotati della valvola di ritenuta, che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete di alimentazione, nonché dei rubinetti e di scarico per ogni colonna di distribuzione. Tutti gli apparecchi interni per uso artigianale e industriale devono essere muniti singolarmente di valvola non ritorno.

art. 25

Danni ad apparecchi

In caso di sospensione dell'erogazione dell'acqua per lavori alla rete o nel caso in cui fossero necessari cambiamenti di pressione, il Comune non assume responsabilità per danni alle apparecchiature allacciate all'impianto interno.

art. 26

Responsabilità dell'utente

L'utente risponde, nei confronti del Comune, per tutti i danni da lui causati a seguito di manipolazioni errate, d'incuria, nonché d'insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

art. 27

Obbligo di trasformazione

Il Comune si riserva di imporre le trasformazioni necessarie agli impianti privati in caso di modifica delle modalità di fornitura di acqua. La relativa spesa è a carico del proprietario.

art. 28

Sospensione temporanea dell'erogazione